

Regione Basilicata
APT Basilicata



Deliberazione del
Direttore Generale

REGIONE BASILICATA

Data 11/02/2022

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE – APT

Atto N. **24**

POTENZA

OGGETTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Approvazione Protocollo di
Intesa con Diocesi di Rieti

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di febbraio, negli uffici dell'A.P.T. Basilicata in Potenza, via del Gallitello n. 89, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agazia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agazia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020 "Assegnazione responsabilità procedimenti amministrativi";

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020, relativa alla nomina dei RUP;

Visto il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 25/05/2021, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 439 del 11/06/2021 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 32 del 26/07/2021, di cui al BUR n. 64 (supplemento ordinario) del 01/08/2021;

Vista la deliberazione n. 194 del 17/11/2021 avente ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021/2023", approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1024 del 16/12/2021 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 368 del 21/12/2021;

Vista la deliberazione n. 244 del 28/12/2021 avente ad oggetto "Variazione di Bilancio per assegnazioni regionali relative alla DDR n. 15BI.2021/D.00115";

Creditore
**VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE**
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Roberta Laurino

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 60 avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022”;

Vista la delibera del D.G. n. 270 del 31.12.2021 avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2022”;

Visto l'art. 11, comma 1, della L.R. n. 7/2008, secondo il quale l'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico sostenibile;

Preso atto che la Diocesi di Rieti ha elaborato il progetto pilota denominato “La Valle del Primo Presepe”, realizzato con la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori, i Comuni di Rieti e Greccio il sostegno della Fondazione Varrone e della Regione Lazio, consistente in un itinerario di fede, arte e spiritualità alla riscoperta della tradizione cristiana che si svolge senza continuità durante l'intero arco dell'anno, toccando l'apice durante il periodo natalizio, con esposizioni permanenti unite ad altre temporanee e una serie di eventi culturali uniscono il Santuario francescano di Greccio da cui inizia il percorso ideale, al borgo tra i più belli d'Italia giungendo nella città di Rieti, antica sede papale;

Preso atto, altresì, che la Diocesi di Rieti intende realizzare una serie di azioni finalizzate alla realizzazione del progetto denominato “Greccio 2023”, in seno al quale saranno programmate e realizzate attività ed eventi in occasione delle due importanti ricorrenze degli ottocento anni della Regola Bollata e della prima rappresentazione della Natività a Greccio, ad opera di san Francesco.

Dato atto che l'APT da anni promuovere il territorio lucano attraverso il presepe artistico raffigurante lo scenario suggestivo dei Sassi di Matera, particolarmente attinente per la raffigurazione della Natività, che è stato esposto dapprima in Piazza San Pietro in Vaticano e successivamente in tutto il mondo;

Atteso che sono state instaurate relazioni istituzionali tra l'APT BASILICATA e la Diocesi di Rieti che hanno avuto quale elemento fondante il presepe;

Considerato che l'APT e la Diocesi di Rieti riconoscono l'utilità e l'efficacia strategica di una collaborazione congiunta per l'individuazione di strategie finalizzate a coniugare le rispettive attività istituzionali, che trovano espressione comune nella promozione coordinata dei territori della Valle Santa Reatina e della “Basilicata Sacra”, nell'ambito del progetto “La Valle del Primo Presepe”, nonché dell'insieme di azioni ed eventi in programma in attuazione del progetto denominato “Greccio 2023”, in occasione degli ottavi centenari della regola francescana e della rievocazione del primo presepe di san Francesco che cadranno nel 2023;

Atteso che l'APT BASILICATA e la Diocesi di Rieti hanno manifestato reciproco interesse a dare vita ad una collaborazione per attivare proficue sinergie volte principalmente a: promuovere azioni comuni di promozione dei territori della Basilicata Sacra e della Valle Santa Reatina che trovino nel presepe l'elemento fondante;

Visto l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa tra Diocesi di Rieti e APT Basilicata allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Protocollo d'Intesa rinvia alla stipula di specifici Accordi attuativi la definizione delle azioni concrete da sviluppare, per cui la presente Delibera non comporta allo stato alcuna spesa a carico di APT;


Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni;

DELIBERA

1. che la premessa è parte del deliberato;
2. di avviare una collaborazione tra APT Basilicata e la Diocesi di Rieti per attivare proficue sinergie volte principalmente a: promuovere azioni comuni di promozione dei territori della Basilicata Sacra e della Valle Santa Reatina che trovino nel presepe l'elemento fondante;
3. di approvare integralmente ed in ogni sua parte lo schema di Protocollo d'Intesa tra Diocesi di Rieti e APT Basilicata, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Protocollo d'Intesa rinvia alla stipula di specifici Accordi attuativi la definizione delle azioni concrete da sviluppare, per cui la presente Delibera non comporta allo stato alcuna spesa a carico di APT
5. di provvedere alla stipula del predetto Protocollo con la Diocesi di Rieti;
6. di rimandare ad atti successivi eventuali impegni di spesa per la realizzazione delle attività di propria competenza di cui all'allegato Protocollo d'Intesa;
7. di dare atto che Responsabile di Procedimento è la Dott.ssa Stefania Bruni.

Copia del presente atto viene trasmessa all'albo pretorio on line per la prevista pubblicazione e alle P.O. Marketing e Relazioni Esterne e P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato, a ciascuno per le proprie competenze.

IL RESPONSABILE P.O.
P.O. Marketing e Relazioni Esterne
Dr.ssa Stefania Bruni




Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:



IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Nicoletti



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
P.O. Marketing e Relazioni Esterne
Dr.ssa Stefania Bruni





Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata



Protocollo d'Intesa

TRA

Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (di seguito anche "APT BASILICATA"), con sede legale in Matera (75100), Via De Viti de Marco n. 9 – e in Potenza, Via Del Gallitello n. 89 (85100), codice fiscale 80005050762, rappresentata dall'Ing. Antonio Nicoletti, nella sua qualità di Direttore Generale

E

Diocesi di Rieti (di seguito anche "Diocesi"), con sede legale in Rieti (02100), Via Cintia n. 83, codice fiscale 90008470578, rappresentata dal Vescovo Mons. Domenico Pompili, nella qualità rappresentante legale

e, di seguito, denominate congiuntamente "Parti" e, disgiuntamente, "Parte"

Premesso che

nell'ambito del Progetto "La Valle del Primo Presepe", sono state instaurate relazioni istituzionali tra l'APT BASILICATA e la Diocesi di Rieti che hanno avuto quale elemento fondante il presepe,

Considerato che

L'APT BASILICATA è l'ente pubblico per la promozione del territorio e del turismo in Basilicata, istituito con legge regionale n. 7 del 4 giugno 2008;

L'APT BASILICATA promuove, in raccordo con la programmazione regionale, lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura, e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico; favorisce lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività promosse da soggetti pubblici o privati, singoli o associati, atte a favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo economico sostenibile, concorrendo ai processi di sviluppo locale; promuove manifestazioni, eventi e ogni altra iniziativa di interesse turistico, in concorso con enti, associazioni, consorzi di operatori turistici ed organismi culturali;



Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata



L'APT BASILICATA ha esposto dapprima in Piazza San Pietro in Vaticano e successivamente in tutto il mondo il presepe artistico raffigurante lo scenario suggestivo dei Sassi di Matera, particolarmente attinente per la raffigurazione della Natività;

la Diocesi di Rieti, a partire dal 2016 ha avviato una serie di azioni coordinate volte a valorizzare la destinazione "Valle Santa Reatina", assumendo in particolare il ruolo di ente promotore ed attuatore delle stesse. Tali azioni si sono concretizzate nello specifico nel progetto pilota denominato "La Valle del Primo Presepe", realizzato con la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori, i Comuni di Rieti e Greccio il sostegno della Fondazione Varrone e della Regione Lazio. Il Progetto, itinerario di fede, arte e spiritualità alla riscoperta della tradizione cristiana realizzato nel territorio dei due Comuni, è stato attuato per la prima volta nel periodo compreso fra il 2 dicembre 2017 ed il 6 gennaio 2018 e replicato in continuità e con successo negli anni successivi. "La Valle del Primo Presepe" è un progetto che si svolge senza continuità durante l'intero arco dell'anno, toccando l'apice durante il periodo natalizio: esposizioni permanenti unite ad altre temporanee e una serie di eventi culturali uniscono il Santuario francescano di Greccio da cui inizia il percorso ideale, al borgo tra i più belli d'Italia giungendo nella città di Rieti, antica sede papale.

La Diocesi di Rieti, provvede tra l'altro a:

- realizzare il Progetto "La Valle del Primo Presepe" curando in particolare i percorsi espositivi, gli eventi, la campagna di comunicazione, i servizi di guardiania delle location, i contatti con gli sponsor, l'allestimento ed attivazione di una Segreteria Organizzativa;
- coordinare il Progetto, i tavoli tecnici ed i rapporti con gli enti/associazioni aderenti, nonché con altri eventuali enti/associazioni incaricate per la realizzazione delle azioni previste;
- coordinare ed attuare il piano di comunicazione;
- gestire la Segreteria Organizzativa del Progetto (costituita in collaborazione con il Comune di Rieti come sancito da Protocollo d'Intesa sottoscritto tra i due Enti in data 20 settembre 2019);
- individuare le location del percorso espositivo;
- realizzare le azioni del Progetto;
- promuovere la sottoscrizione e l'attuazione di una Carta d'Intenti con la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori e i Comuni di Rieti e Greccio, siglata il 26 agosto 2020 e finalizzata alla costituzione del "Comitato Greccio 2023" che si occuperà nello specifico della definizione e del coordinamento del programma di azioni finalizzate alla realizzazione del progetto denominato "Greccio 2023", in seno al quale saranno programmate e realizzate attività ed eventi in occasione



Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata



delle due importanti ricorrenze degli ottocento anni della Regola Bollata e della prima rappresentazione della Natività a Greccio, ad opera di san Francesco.

Tutto ciò al fine di dare vita ad un progetto di sviluppo territoriale coinvolgendo le comunità che operano nella valle santa reatina con l'obiettivo di concorrere al fine di creare nuove opportunità per la popolazione residente e dall'altro per convogliare nel territorio l'interesse e quindi la presenza di visitatori italiani e stranieri.

“La Valle del Primo Presepe” e “Greccio 2023” intesi quindi come momenti di ampia riflessione, come punti di partenza di un percorso a lungo termine a sostegno del territorio, come eventi trainanti e fondanti di un nuovo rinascimento dell'area reatina anche sotto il profilo turistico.

le Parti

riconoscono l'utilità e l'efficacia strategica di una collaborazione congiunta per l'individuazione di strategie finalizzate a coniugare le attività istituzionali dell'APT BASILICATA con quelle della Diocesi di Rieti, che trovano espressione comune nella promozione coordinata dei territori della Valle Santa Reatina e della “Basilicata Sacra”, nello specifico, del progetto “La Valle del Primo Presepe” ideato e promosso dalla Diocesi di Rieti e realizzato con la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori e i Comuni di Rieti e Greccio, nonché dell'insieme di azioni ed eventi in programma in occasione degli ottavi centenari della regola francescana e della rievocazione del primo presepe di san Francesco che cadranno nel 2023.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 -Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Protocollo.

Art. 2 -Oggetto

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità indicati in premessa, l'APT BASILICATA e la Diocesi di Rieti convengono di dare vita ad una collaborazione duratura per attivare proficue sinergie volte principalmente a:

- promuovere azioni comuni di promozione dei territori della Basilicata Sacra e della Valle Santa Reatina che trovino nel presepe l'elemento fondante;
- collaborare per la realizzazione di azioni specifiche nell'ambito del progetto “La Valle del Primo Presepe” realizzato con la Provincia di san Bonaventura dei Frati Minori e con i Comuni di Rieti e Greccio, nonché delle attività ed eventi programmati in occasione delle ricorrenze degli ottocento



Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata



anni della Regola Bollata e della prima rappresentazione della Natività a Greccio, ad opera di San Francesco che cadranno nel 2023;

- promuovere, ove possibile, le rispettive iniziative e quelle comuni di volta in volta concordate, nei siti istituzionali e nei canali social ad essi correlati;

Art. 3 -Tavolo di coordinamento

Le linee di attività per il perseguimento di quanto previsto dall'art.2 sono individuate e proposte agli enti firmatari da un Tavolo di coordinamento che ha lo scopo di definire congiuntamente le azioni da sviluppare attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, nonché di verificare lo stato di attuazione di tutte le attività concordate. Il Tavolo di coordinamento è composto per APT BASILICATA dalla Dott.ssa Stefania Bruni

e per la Diocesi di Rieti da:

- Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili o suo delegato
- La Segreteria Organizzativa de "La Valle del Primo Presepe" e di "Greccio 2023" rappresentata dalla coordinatrice Dr.ssa Raffaella Pitz.

Art. 4 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Lo scioglimento anticipato del presente Protocollo non produrrà alcun effetto sulle attività congiunte in essere al momento del recesso. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo d'intesa.

Art. 5 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o via mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento cartaceo, via PEC e/o mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:



Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata



Per APT BASILICATA Via del Gallitello 89, Potenza PEO: bruni@aptbasilicata.it PEC: marketing@pec.aptbasilicata.it

Per Diocesi di Rieti

PEC: diocesi@pec.chiesadirieti.it

PEO: amministrazione@chiesadirieti.it e info@valledelprimopresepe.it

ovvero presso i diversi indirizzi che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa. Presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine del presente atto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza

Con il termine "Informazione Riservata" si intende qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata "Parte Comunicante") all'altra (in seguito denominata "Parte Ricevente"): (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura "riservata" o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l'abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva.

Ciascuna parte ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa e/o agli Accordi Attuativi eventualmente conclusi senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante.

Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. Una volta accertata un'eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l'ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.

Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria per la valutazione di cui in premessa e dovrà dare a tali dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in ordine alle obbligazioni da essa assunte nel presente protocollo d'intesa, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l'adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.



Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata



Il presente articolo non si applicherà a tutte le informazioni che:

- siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte Ricevente;
- siano a conoscenza della Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest'ultima);
- vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni;
- debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi organismo giudiziario, amministrativo e normativo, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adoperi, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale organismo, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.

Gli obblighi della Parte Ricevente relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo d'Intesa.

Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera di controllo prontamente su richiesta scritta della Parte Comunicante ed in ogni caso quando non più necessarie per la suddetta valutazione, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti. Le Parti riconoscono che i termini del presente Protocollo d'Intesa, ivi inclusi gli eventuali allegati, sono da ritenersi strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività. Le Parti si impegnano pertanto a mantenere la massima riservatezza sui termini del presente protocollo d'intesa e su ogni informazione relativa all'attività inerente lo svolgimento e l'adempimento degli impegni assunti e a non diffondere, senza esplicita autorizzazione, fatta eccezione per quanto necessario ai fini dell'esecuzione del Protocollo d'Intesa stesso, il contenuto del presente atto.

Art. 7 – Privacy



Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata



Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") nonché del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs 51/2018 e D.lgs 101/2018 e ss. mm. ("Codice Privacy" e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la "Normativa Privacy").

Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dei loro rapporti saranno trattati al fine di dare esecuzione al presente Protocollo. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa Privacy. In particolare, ciascuna Parte autorizza espressamente l'inserimento dei dati propri e del proprio personale nelle banche dati dell'altra Parte, consentendo all'altra Parte di trattare e comunicare tali dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per finalità riferite al Protocollo.

I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, e nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy.

A ciascuna Parte sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa Privacy, consistenti nel ricevere dall'altra Parte informazioni in merito all'esistenza del trattamento, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati.

Ciascuna Parte si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.

Art. 8 - Miscellanee

Il presente Protocollo d'Intesa supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e pertanto costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto.

Le Parti convengono che le eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa avranno validità solo se redatte in forma scritta.



Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata



In nessun caso il presente Protocollo d'Intesa e gli Accordi Attuativi eventualmente conclusi potranno essere considerati tali da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa non implica, salvo espresse previsioni in esso contenute, il trasferimento e nemmeno un'autorizzazione all'uso o licenza ad alcuna delle Parti della titolarità di format, licenze o altri diritti d'uso su brevetti, copyright o altri diritti di privative industriali – incluso il know how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative – suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati dall'altra Parte nell'ambito della presente collaborazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non assumono alcun obbligo in merito all'effettiva conclusione degli Accordi Attuativi: pertanto, nessuna responsabilità, ad alcun titolo (neppure a titolo di responsabilità extra e/o precontrattuale) potrà essere ascritta alle Parti in caso di mancata conclusione degli Accordi Attuativi.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo d'Intesa ed ogni sua singola clausola sono stati oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c..

Art.9 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri economici per i soggetti firmatari.

Art. 10 - Foro

Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione ed attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

APT BASILICATA

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Nicoletti

Diocesi di Rieti

Mons. Domenico Pompili